Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — Roma — Giovedì 12 Agosto — Numero 187

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *n. 351 che istituisce in Zinga, frazione del Comune di Casabona, un Ufficio distinto di conciliazione* — **Regio decreto** *n. 352 che proroga il termine per la restituzione della tassa sui cognac non estratti dai depositi sotto vincolo doganale* — **Regio decreto** *n. 353 che nomina il funzionario incaricato di provvedere alla definizione degli affari del cessato Commissariato civile per la Sicilia e alla sistemazione delle relative contabilità* — **Regi decreti** *dal n. 354 al n. 366 sull'ordinamento del R. Esercito* — **Relazione** e **Regio decreto** *che scioglie il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi (Siracusa) e nomina un Commissario straordinario* — **Ministero del Tesoro:** *Notificazione* - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — **Notizie varie** — ***Telegrammi*** **dell'Agenzia Stefani** — **Bollettino meteorico** — ***Listino ufficiale della Borsa di Roma*** — ***Inserzioni.***

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **351** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Casabona, in data 7 dicembre 1896, con la quale fu chiesta l'istituzione di un distinto Ufficio di conciliazione nella frazione di Zinga;

Visto il rapporto del Primo Presidente della Corte di appello di Catanzaro, in data 26 giugno corrente anno;

Visti gli articoli 1° della legge 16 giugno 1892, n. 267, e 1° del regolamento 26 dicembre stesso anno n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° novembre 1897 in Zinga, frazione del Comune di Casabona, è istituito un Ufficio distinto di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 luglio 1897.

UMBERTO.

G. Costa.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **352** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 115 del regolamento 5 luglio 1896 n. 289, per l'applicazione del testo della legge sugli spiriti;

Veduto il Nostro decreto 30 ottobre 1896 n. 486;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la restituzione della tassa nella misura del 90 per cento sui cognac non estratti dai depositi sotto vincolo doganale e spediti all'estero, è prorogato fino a tutto il mese di settembre 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 353 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Attesochè col giorno 31 luglio del corrente anno viene a cessare dalle funzioni il Regio Commissario civile per la Sicilia, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 1° della legge 30 luglio 1896 n. 345;

Attesochè sia necessario incaricare, temporaneamente, un funzionario della definizione degli affari affidati al Regio Commissario civile, o della sistemazione delle relative contabilità;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Tito Donati, nominato con Nostro decreto di pari data Prefetto di 3ª classe, è incaricato di provvedere, sotto la dipendenza di S. E. il conte Giovanni Codronchi-Argeli, Ministro Segretario di Stato senza portafogli, alla definizione degli affari del cessato Commissariato civile, e alla sistemazione delle relative contabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 354 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra – Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 – modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma di fanteria dell'Esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato degli alpini;
b) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;
c) novantasei reggimenti di fanteria di linea;
d) dodici reggimenti bersaglieri;
e) sette reggimenti alpini;
f) ottantotto distretti militari;
g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Art. 2.

Ciascun reggimento di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di uno Stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di 4 compagnie) e un deposito.

Art. 3.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno Stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 4.

Il personale dei distretti militari è costituito in parte con ufficiali in servizio attivo permanente, ed in parte con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 5.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
otto compagnie di disciplina;
due compagnie di carcerati;
due compagnie di reclusi;
due reclusori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA

Il Numero **855** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma di cavalleria dell'Esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato di cavalleria;
b) nove comandi di brigata di cavalleria;
c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
d) quattro depositi di allevamento cavalli.

Art. 2.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno Stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito.

Art. 3.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

L'organico di detto personale civile sarà stabilito per decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G COSTA

Il Numero **856** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma d'artiglieria dell'Esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) quattro ispettorati d'artiglieria;
b) una direzione superiore delle esperienze;
c) otto comandi d'artiglieria;
d) quattordici direzioni d'artiglieria;
e) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;
f) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
g) un reggimento d'artiglieria da montagna;
h) ventidue brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (settantotto compagnie) e due uffici di Amministrazione;
i) cinque compagnie di operai d'artiglieria.

Art. 2.

Il più elevato in grado o più anziano degli ispettori d'artiglieria ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale d'artiglieria, secondo norme stabilite per decreto Reale.

Art. 3.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno Stato maggiore, due brigate di batterie, una o due compagnie treno e un deposito. In totale: centottantasei batterie e trentasei compagnie treno.

Art. 4.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno Stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

Art. 5.

Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno Stato maggiore, cinque brigate di batterie da montagna (quindici batterie) e un deposito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il numero 857 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma del genio dell'Esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) due ispettorati del genio;
b) sei comandi del genio;
c) quindici direzioni del genio;
d) cinque reggimenti del genio;
e) una brigata ferrovieri del genio (sei compagnie).

Art. 2.

Il più elevato in grado o più anziano degli ispettori del genio ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale del genio, secondo norme stabilite per decreto Reale.

Art. 3.

Ogni reggimento del genio si compone di uno Stato maggiore, alcune brigate di compagnie, alcune compagnie treno e un deposito. In totale: ventuna brigate, sessanta compagnie del genio e dieci compagnie treno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 858 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo invalidi e veterani si compone di:
Uno stato maggiore e due compagnie.

Art. 2.

Il corpo sanitario militare dell'Esercito permanente consta di:

a) un ispettorato di sanità militare;
b) dodici direzioni di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) dodici compagnie di sanità.

Il numero delle direzioni di ospedali militari principali è stabilito per decreto Reale.

Il numero degli ufficiali del corpo sanitario militare è determinato dalla seguente tabella:

15 colonnelli medici;
28 tenenti colonnelli medici;
71 maggiori medici;
280 capitani medici (*a*);
286 tenenti e sottotenenti medici (*b*).

680 Totale.

(*a*) Il numero dei capitani medici può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

(*b*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Art. 3.

Il corpo di commissariato militare dell'Esercito permanente consta di:

a) dodici direzioni di commissariato militare;
b) ufficiali commissari.

Il numero degli ufficiali del corpo di commissariato militare è determinato dalla tabella seguente:

9 colonnelli commissari;
12 tenenti colonnelli commissari;
27 maggiori commissari;
117 capitani commissari.

165 Totale.

Art. 4.

Il corpo contabile militare dell'Esercito permanente consta di:

a) dodici compagnie di sussistenza;

b) ufficiali contabili.

Il numero degli ufficiali del corpo contabile militare è determinato dalla tabella seguente:

1 colonnello contabile;
12 tenenti colonnelli contabili;
55 maggiori contabili;
329 capitani contabili (a);
775 tenenti e sottotenenti contabili (a).

1172 Totale.

(a) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

Art. 5.

Il numero degli ufficiali del corpo veterinario militare è determinato dalla tabella seguente:

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
58 capitani veterinari;
112 tenenti e sottotenenti veterinari (a).

183 Totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 359 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:

Un tribunale supremo di guerra e marina;
quattordici tribunali militari.

Art. 2.

Il personale della giustizia militare è determinato dalla tabella seguente:

1 Avvocato generale militare;
1 Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1 id. id. 2ª id.;
3 Avvocati fiscali militari di 1ª classe;
4 id. id. 2ª id.;
7 id. id. 3ª id.;
6 Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
7 id. id. id. 2ª id.;
8 id. id. id. 3ª id.;
2 Segretari principali;
6 Segretari di 1ª classe;
8 id. 2ª id.;
12 Sostituti segretari di 1ª classe;
10 id. id. 2ª id.;
9 Sostituti segretari aggiunti.

85 Totale.

16 Ufficiali istruttori o sostituti istruttori (capitani o tenenti) (a).

101 Totale generale.

(a) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 360 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale tecnico dell'Istituto Geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi, che si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla seguente tabella:

Ingegneri geografi.

1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 Id. id. id. 2ª id.
2 Id. id. id. 3ª id.
2 Ingegneri geografi di 1ª classe;
2 Id. id. 2ª id.
1 Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe;
1 Id. id. id. 2ª id.

10 Totale ingegneri geografi.

Topografi.

1 Topografo capo di 1ª classe;
1 Id. id. 2ª id.
5 Topografi principali 1ª id.
7 Id. id. 2ª id.
18 Topografi di 1ª id.
18 Id. id. 2ª id.
30 Aiutanti topografi di 1ª id.
30 id. id. 2ª id.

110 Totale topografi.

120 Totale generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 361 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) La scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari. Vi è unito un corso speciale per ufficiali aspiranti alla nomina a capitano commissario;

b) L'accademia militare e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio;

c) La scuola militare, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria. Vi è unito un corso speciale pei sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

d) La scuola d'applicazione di sanità militare, per fornire ufficiali nel corpo sanitario militare;

e) Collegi militari, per preparare i giovani all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare e a divenire ufficiali di complemento.

Il numero di questi collegi è stabilito per decreto Reale;

f) La scuola centrale di tiro di fanteria, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami di istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

g) La scuola di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e perfezionare nell'equitazione sottufficiali delle armi a cavallo;

h) La scuola magistrale di scherma, per lo insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma.

Art. 2.

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'Esercito, corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'Esercito, e in parte di professori e maestri civili di cui al seguente articolo 3.

Art. 3.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;

maestri e maestri-aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla seguente tabella:

Scuole superiori	Collegi	*Professori* (a)
8	3	Professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe.
11	6	Id. id. id. di 2ª id.
7	6	Id. id. id. di 3ª id.
26	15	Totale professori titolari di lettere e scienze.
3	3	Professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe.
3	2	Id. id. id. di 2ª id.
6	5	Totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	Professori titolari di disegno di 1ª classe.
2	1	Id. id. di 2ª id.
1	2	Id. id. di 3ª id. e professori aggiunti di disegno.
4	4	Totale professori titolari e professori aggiunti di disegno.

Maestri di scherma e ginnastica (a).

1 Maestro direttore di scherma.
11 Maestri di 1ª classe.
15 Id. di 2ª id.
18 id. di 3ª id. e maestri-aggiunti.

45 Totale maestri e maestri-aggiunti.

(a) Il numero dei professori e dei maestri civili può essere variato in relazione al numero dei Collegi militari, stabilito per decreto Reale.

NB. — Non sono compresi i professori ed i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 862 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Il numero, il grado e le classi del predetto personale sono determinati dalla seguente tabella:

1 chimico farmacista ispettore;
1 id. id. direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
17 id. id. di 2ª id.;
18 farmacisti di 1ª classe;
28 id. di 2ª id.;
26 id. di 3ª id.;

97 Totale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 863 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in:
ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri sono determinati dalla seguente tabella:

2 ragionieri capi di 1ª classe;
4 ragionieri capi di 2ª classe;
18 ragionieri principali di 1ª classe;
23 ragionieri principali di 2ª classe;
25 ragionieri principali di 3ª classe;
30 ragionieri di 1ª classe;
33 ragionieri di 2ª classe;
33 aiutanti ragionieri.

163 Totale.

Art. 2.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri principali;
ragionieri geometri;
aiutanti ragionieri geometri.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri geometri sono determinati dalla seguente tabella:

2 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
8 ragionieri geometri capi di 2ª classe;
25 ragionieri geometri principali di 1ª classe;
25 ragionieri geometri principali di 2ª classe;
32 ragionieri geometri principali di 3ª classe;
34 ragionieri geometri di 1ª classe;
40 ragionieri geometri di 2ª classe;
40 aiutanti ragionieri geometri.

206 Totale.

Art. 3.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in:
capi tecnici principali;
capi tecnici.

Il numero, il grado e le classi dei predetti capi tecnici sono determinati dalla seguente tabella:

10 capi tecnici principali di 1ª classe;
16 capi tecnici principali di 2ª classe;
25 capi tecnici principali di 3ª classe;
25 capi tecnici di 1ª classe;
25 capi tecnici di 2ª classe;
26 capi tecnici di 3ª classe.

127 Totale.

Art. 4.

I disegnatori si distinguono in:
disegnatori capi;
disegnatori.

Il numero e la divisione in classi dei predetti disegnatori sono determinati per decreto Reale.

Art. 5.

Gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali e gli assistenti locali del genio non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Il numero e le divisioni in classi dei predetti personali sono determinati per decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 364 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra – Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 – modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Stabilimenti militari sono:
Stabilimenti d'artiglieria e del genio;
Stabilimenti di commissariato;
Magazzini centrali militari;
Una farmacia centrale militare.

Art. 2.

Gli Stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:
Fabbriche d'armi;
Arsenali di costruzione;
Laboratori pirotecnici;
Laboratori di precisione;
Polverifici;
Officine di costruzione d'artiglieria;
Officine di costruzione del genio.

Il numero di questi Stabilimenti è determinato per decreto Reale.

Art. 3.

Gli Stabilimenti di Commissariato sono:
Molini e panifici;
Stabilimenti per produzione di galletta e carne in conserva;
Magazzini di distribuzione viveri;
Magazzini di casermaggio;
Laboratori vari.

Art. 4.

I magazzini centrali militari somministrano robe per il vestiario e l'equipaggiamento militare ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli Stabilimenti vari dell'Esercito.

Il numero di questi magazzini è determinato per decreto Reale.

Art. 5.

La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 365 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La milizia mobile consta di:

A) fanteria;

B) cavalleria;

C) artiglieria;

D) genio;

E) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi e le direzioni corrispondenti dell'Esercito permanente.

Art. 2.

La milizia territoriale consta di:

a) fanteria;

b) artiglieria;

c) genio;

d) quadri di ufficiali delle armi dei carabinieri Reali e di cavalleria e dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 366 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;

Visto l'art. 7 della legge predetta che abroga la legge 8 luglio 1883 n. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887 n. 4595;

Visti i Nostri decreti in data odierna con i quali si provvede all'ordinamento delle armi di fanteria, artiglieria, genio, dei corpi sanitario e di commissariato e della giustizia militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo di armata e di divisione, dei distretti militari, dei comandi e delle direzioni d'artiglieria e del genio, delle direzioni di sanità e di commissariato, e dei tribunali militari è stabilita per decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 luglio 1897, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi (Siracusa).*

SIRE !

Un'inchiesta eseguita nel Comune di Chiaramonte Gulfi ha messo in luce che quell'Amministrazione non procede regolarmente, trascura i servizi ed i più importanti interessi del Comune, e danneggia il medesimo con atti non sufficientemente ponderati nè compiuti colla osservanza delle norme di legge e specialmente di quelle relative alla contabilità comunale.

Alla frequente mancanza di giustificazione e documentazione di spese di non piccolo rilievo, si aggiunge infatti l'eccedenza abituale sui fondi stanziati in bilancio ed il ritardo eccessivo nel soddisfare i creditori, specialmente le nutrici degli esposti, dovuto non già a deficienza di fondi, ma ad una inescusabile indulgenza verso l'esattore.

Sebbene l'ufficio municipale sia in grande disordine, non si richiamano gli impiegati all'osservanza dei loro doveri ma si largheggia con essi in gratificazioni e retribuzioni straordinarie.

Molto si spende in liti rovinose, i servizi pubblici sono ridotti nelle più deplorevoli condizioni ed i ruoli delle tasse locali vengono compilati senza esattezza, tanto che in un solo triennio si sono annullate 353 partite inesigibili per tassa di fuocatico, corrispondente a L. 2720,62, a causa d'irreperibilità o nullatenenza dei contribuenti.

Dato tale stato di cose, un provvedimento radicale s'impone, ed io perciò non esito a proporre a V. M. lo scioglimento del Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi e la nomina di un Commissario straordinario e a tale scopo mi onoro sottometterle, per l'Augusta firma, il qui unito relativo decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Tito Vittorini è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEL TESORO

Il Ministro del Tesoro ha indirizzato alle Direzioni generali della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia la nota seguente:

Roma, 10 agosto 1897.

Si è, non senza fondate ragioni, affermato alla Camera dei Deputati che l'azione, la quale si esercita dagli Istituti di Credito fondiario, nelle rivendite degli immobili rustici, non torni particolarmente a favore di una opportuna ripartizione della proprietà fondiaria. Talora anzi, quando pure si tratti di fondi già tenuti a colture divise, piuttosto sembra che riesca a vantaggio della ricostituzione della grande proprietà, se non del latifondo.

Gioverà ora istituire una indagine sincera al fine di chiarire in quale misura una siffatta osservazione trovi riscontro nei fatti.

Ma anche prescindendo dal passato, lo scrivente ne coglie occasione per richiamare intorno a questo vitale punto della nostra economia agraria l'attenzione degli Istituti di Credito fondiario, i quali s'invigilano dal Ministero del Tesoro.

L'ideale della proprietà fondiaria, nei riguardi economici, e segnatamente nei sociali, consiste in una savia espansione della piccola proprietà coltivatrice delle terre, accanto a una bene ordinata industria agraria esercitata a somiglianza delle grandi imprese manifatturiere. A vicenda l'una e l'altra si completano, pigliando qualità dall'indole del suolo e delle colture. Quando si abbiano piccoli poderi, curati o anche lavorati dallo stesso proprietario, si ottengono notevoli miglioramenti nella produzione e si esplica l'intensificazione delle culture e la scelta variata a vantaggio di tutti.

Siffatto ideale è difficile a raggiungere, ma con esso trovasi in contrasto il soverchio arrotondamento delle grandi proprietà, e, peggio, la ricostituzione del *vero latifondo, provocata artificialmente e non per necessità economica delle cose.*

Pertanto se gli Istituti di Credito fondiario, nelle vendite di beni rustici alle quali attendono, non possono sacrificare a quell'ideale i loro interessi immediati, non dovrebbero tuttavia trascurare gl'interessi di ordine generale nei riguardi sociali. La negligenza di siffatti doveri nuocerebbe alla economia del paese e andrebbe perduta una ottima occasione di aiutare la vera e sana democrazia rurale. Allo stringere dei conti gli Istituti farebbero, come talora è avvenuto, il loro danno.

Per tali motivi lo scrivente rivolge viva preghiera agli Istituti di Credito fondiario, che, per essere sorti sotto gli auspicii delle Banche di emissione, si collegano col Ministero del Tesoro, affinchè, nelle alienazioni dei beni rustici, vogliano curare di tener presente, per quanto sia possibile, l'alto scopo della migliore distribuzione delle proprietà, favorendo la intensificazione del lavoro agrario, e porre abile studio per evitare la ricostituzione artificiale del latifondo.

Il Banco di Napoli, di fronte al pericolo di sopprimere in un Comune le piccole colture della vite, ha preferito alla vendita la riscossione dei fitti, e ha fatto una buona azione e un buon affare; meglio opererebbe anche se desse a queste piccole colture altrettanti piccoli proprietari.

Gradirò un cortese cenno di risposta sul delicato argomento e confido in una ricerca esauriente ed efficace.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1a *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 719672 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 95 al nome di Perucca Domenico Leonardo; Giovanni Giacomo, Giovanni Andrea, e Maria Giovanna, nubile, figli del vi-

vente Giacomo Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Locana (Ivrea), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perucca Giovanni Domenico Leonardo, Giovanni Giacomo, Giovanni Andrea, e Maria Giovanna, nubile, di Giacomo Antonio ecc. (il resto come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0] cioè: N. 1032039 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di *Gabrieli* Giovanni di Andrea, minore sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliato in Massafra, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gabriele* Giovanni Vito Antonio Gabriele di Andrea, minore ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 939742 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25 al nome dei *Figli nati* Giovanni, Emilia nubile, maggiorenni, *Luigi*, Umberto ed *Anna*, minori sotto l'amministrazione del padre Martinelli Gaetano e *nascituri* dallo stesso Martinelli Gaetano fu Angelo e da Martinelli Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliati a Brescia, con vincolo d'usufrutto a favore dello stesso Martinelli Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ai Figli nati Giovanni, Emilia nubile, maggiorenni, *Gaetano Luigi* detto Luigi, Umberto ed *Elena-Anna* detta Anna, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 11 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0] cioè:
1ª N. 1,026,993, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale
2ª N. 1,055,150
3ª N. 1,052,438
4ª N. 1,053,342

La prima per L. 100 annue — L. 175 la seconda — L. 35 la terza e L. 325 la quarta ed al nome la prima di Del Poggio Gregorio Clotilde fu Pietro, nubile, domiciliata in Messina, la seconda di Gregorio Clotilde fu Pietro, nubile ecc., come sopra, e le altre due di Gregorio Poggio Clotilde fu Pietro, nubile, ecc. come anzi, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Poggio Gregorio Clotilde fu Pietro, nubile ecc. come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 11 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno della Scuola Italiana di Archeologia

Con le norme fissate dal R. decreto 23 luglio 1896 n. 412, è bandito un concorso a due posti di alunno della Scuola Italiana di Archeologia, con l'annuo assegno, per un triennio, di L. 1800.

Gli aspiranti dovranno presentare la laurea dottorale in lettere; il certificato di cittadinanza italiana.

Il termine utile per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 15 ottobre 1897; tali domande scritte su carta da bollo di L. 1,20 dovranno essere indirizzate al Ministero (Direzione generale di antichità e belle arti).

I giovani ammessi al concorso dovranno sostenere prove (orali e scritte) in una delle discipline archeologiche (antichità e1 epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta e dimostrare di conoscere le lingue francese e tedesca.

Questo Ministero, oltre i due suddetti, non concederà altri posti di studio o di perfezionamento in archeologia, ancorchè sia il caso di giovani dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice e classificati immediatamente dopo i due vincitori.

Compiuto il triennio, e conseguito il diploma di maturità, i giovani non avranno diritto ad alcun ufficio governativo, e solo potranno essere preferiti pel conferimento di posti negli Istituti antiquari.

Con particolare avviso verrà determinato il giorno in cui gli esami avranno luogo.

Roma, il 3 agosto 1897.

Per il Ministro
GALIMBERTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrammi da Costantinopoli tolgono ogni importanza politica alla visita del Principe e della Principessa di Bulgaria al Sultano.

Questi ha ricevuto le LL. AA. con ogni riguardo ed anche gli Ambasciatori delle Potenze le fecero salutare per mezzo dei rispettivi dragomanni.

I detti dispacci assicurano che la visita del Principe Ferdinando abbia avuto luogo in seguito a ripetuto invito fatto

gli dal Sultano, anche prima del viaggio del Principe Ferdinando a Bucarest, allo scopo, a quanto si afferma, d'impedirgli di attuare in un prossimo avvenire, i progetti che gli sono attribuiti.

Il Principe Ferdinando avrebbe subordinato la visita all'adempimento delle promesse anteriormente fattegli dalla Porta.

Il giornale turco *Ikdam* aggiunge che il Principe avea espresso il desiderio già fin dall'epoca del suo viaggio a Roma di manifestare al Sultano i sentimenti della sua devozione.

Non deve recar meraviglia, soggiunge l'*Ikdam*, che Principi soggetti all'Alta Sovranità della Porta si rechino a Costantinopoli, come ha fatto il Principe Ferdinando, per riferire sulle condizioni della Bulgaria e della Rumelia Orientale.

***

Gli Ambasciatori tennero, ieri l'altro, una nuova riunione. Poscia ebbe luogo a Tophané un'altra conferenza fra di loro ed il Ministro degli Esteri, Tewfik Pascià, per i preliminari di pace.

Il Ministro fece nuove proposte per un compromesso riguardo le modalità dello sgombro della Tessaglia.

Gli Ambasciatori risposero che ne informeranno i rispettivi Governi. La prossima Conferenza avrà luogo a Tophané oggi o sabato.

***

Un dispaccio speciale da Berlino, alla *Nowoje Wremia*, dice che i brindisi scambiatisi a Peterhof fra l'Imperatore Guglielmo e lo Czar, come tutte le accoglienze in onore dell'Imperatore Guglielmo, hanno fatto in Germania una profonda impressione e che anche i giornali liberali giudicano l'avvenimento felice e soggiungono che la Germania e la Russia, pur rispettando le alleanze già conchiuse, rimarranno amiche utilissime l'una all'altra.

***

La questione delle lingue che tanto ha agitato ultimamente le varie nazionalità austriache sembra sia in via di accomodamento. In proposito l'organo dei giovani czechi, le *Narodny Listy* di Praga, annuncia che il conte Badeni convocherà presto in quella città una conferenza di uomini politici del partito tedesco e del partito czeco e sottoporrà al loro esame un compromesso di accordo czeco-tedesco sulle basi seguenti:

1° Legge sulla creazione di curie nazionali per le elezioni della delegazione, dei Consigli provinciali e delle Commissioni della Dieta di Praga.

2° Modificazione della legge elettorale per la Dieta.

3° Modificazione della legge scolastica a vantaggio delle minoranze.

4° Legge sulle lingue delle quali debbono far uso i funzionari dello Stato.

***

Sui disordini verificatisi alla frontiera turca-persiana, l'*Agenzia Stefani* ci comunica il seguente dispaccio da Costantinopoli 11:

« Si conferma il passaggio sul territorio ottomano di bande d'agitatori armeni provenienti dalla Persia.

Dispacci da Van informano che il 6 corrente alcune migliaia di questi agitatori armeni passarono la frontiera ed attaccarono la tribù Kurda di Mezriki, uccidendo 200 persone, tra cui donne e fanciulli. Questi agitatori assassinarono nel modo più crudele la moglie del Capo della Tribù e commisero atrocità orribili sulle loro vittime, cavando gli occhi agli uomini e tagliando le orecchie e le mammelle alle donne.

Queste informazioni sono state completamente confermate da rapporti inviati dagli Agenti Consolari esteri di Van ai rispettivi Ambasciatori a Costantinopoli.

Il 7 corrente un gran numero di agitatori armeni, avendo pure passato la frontiera verso Sitchan-Keuy, si scontrò colla Tribù di Haïdeanli, ma fu disperso e ricacciato oltre la frontiera.

Il Governo ottomano ha rivolto al Governo persiano vive insistenze per l'arresto di questi malfattori e per l'attuazione di provvedimenti diretti ad impedire, per l'avvenire, l'entrata dei rivoluzionari armeni nel territorio turco ».

***

Come già ne fecero conoscere i telegrammi dal Cairo, lo esercito anglo-egiziano il 29 luglio, sotto il comando del generale Hunter, ricominciò la campagna del Sudan e, dopo un accanito combattimento s'impadronì di Abou-Hamed.

Su questa città il *Times* dice: « L'importanza di Abou-Hamed sta nel fatto che essa è posta nel punto ove il Nilo fa un gran movimento retrogrado verso il Sud-Ovest prima di ricominciare il suo cammino al mare.

Il Nilo così disegna grossolanamente i tre lati di un quadrato, il cui quarto lato è formato da una linea retta tirata fra il deserto di Wady-Halfa e Abou-Hamed. Lungo questa linea è in costruzione una ferrovia che si è già spinta a metà della distanza, circa 370 chilometri. Sarebbe stato impossibile proseguire i lavori prima di occupare il punto in cui la ferrovia deve giungere ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 12 agosto, a lire 105,20.

Il Generale Della Rocca. — Il Bollettino di ieri, firmato dal medico curante, dott. Canepa, sullo stato di salute del generale cav. Morozzo Della Rocca dice:

« Il catarro bronchiale si diffonde. Forte dispnea. Grave prostrazione di forze. Notte insonne ed agitata. Pericolo prossimo. »

Marina Mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Vittoria*, della Veloce, giunse a Montevideo ed il piroscafo *Duca di Galliera*, della stessa società, da Barcellona partì per il Plata. Ieri il piroscafo *Sarnia*, dell'A. L., passò da Gibilterra diretto a Genova.

Pel Duomo di Arezzo. — La Commissione giudicatrice del Concorso nazionale per la facciata del Duomo d'Arezzo, presieduta dal prof. Micheli e composta degli architetti Sacconi, Calderini, Zampi, Faldi, Mazzanti e Pasqui, aggiudicava il primo premio all'architetto Dante Viviani aretino, il cui progetto quindi sarà eseguito.

I vini italiani all'estero. — L'andamento del commercio vinario in Fiume, durante le scorso mese di maggio, fu assai soddisfacente per i vini italiani per i quali si è manifestata una corrente oltremodo favorevole al loro acquisto.

La quantità di vino italiano sdaziata a fiorini 3,20, che rappresenta la merce effettivamente venduta e consegnata durante il mese di maggio, fu di quintali 66,391,61, superando di quintali 12,832.47 quella sdaziata nel mese di aprile ed anche quella sdaziata nei mesi di maggio degli altri anni, dacchè è andata in vigore la clausola.

Gran parte dei quintali 66,391,61 di vino italiano sdaziato in

quella dogana venne venduta e spedita direttamente dalle case italiane nei centri di consumo dell'Ungheria.

La quantità complessiva di vino arrivato nel porto di Fiume, durante il periodo suddetto, raggiunse quintali 52,930,07.

— Il sig. Alessandro Plotti, enotecnico italiano a Zurigo, riferisce in un suo rapporto che l'importazione dei vini italiani in Svizzera, durante il 1° trimestre del 1897, fu di ettolitri 75,899 superando di ettolitri 11,575 quelli dello stesso periodo del 1896, e fa notare come l'Italia ha realmente guadagnato terreno nella Svizzera, figurando essa fra le nazioni che importarono maggiormente.

— L'importazione dei vini nell'Uruguay, secondo dice l'enotecnico sig. cav. Trentin in Buenos Ayres, nel 1896 ha subito una insignificante diminuzione, ma rappresenta una cifra sempre notevole in confronto alle altre nazioni.

Infatti pel periodo anzidetto l'importazione totale dei vini italiani, sia di lusso che comuni, ammontò a litri 4,690,303 al valore di *pesos* 562,846,36 (il *pesos* equivale a lire italiane 5,40 in oro).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CARACAS, 11 — Il Presidente della Repubblica è rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta da cavallo.

MONTEVIDEO, 11 — Le ostilità fra le truppe del Governo e gli insorti verranno riprese al termine dell'armistizio.

I delegati degl'insorti ritornano all'Argentina.

MADRID, 11 — Il Governo decise di deferire ai Tribunali militari l'assassino di Canovas del Castillo.

PARIGI, 11 — Il *Matin* crede che le vertenze fra il principe Enrico d'Orléans ed il generale Albertone ed il tenente Pini saranno appianate amichevolmente in seguito a spiegazioni leali, soddisfacenti per l'esercito italiano.

VIENNA, 11 — Il Re di Serbia è partito per Karlsbad.

ZERMATT, 11 — Giunti i soccorsi si riuscì, dopo grandi sforzi, ad estrarre iersera dal crepaccio del ghiaccio, nel quale era caduto, il tedesco Carlo Sax.

Sembra che egli non sia gravemente ferito. Fu trasportato in una capanna del Trift, ove fu medicato.

PARIGI, 11 — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, è ritornato stamane alle ore 10.

Nessun incidente.

MADRID, 11 — Romero Robledo crede che i conservatori non debbano lasciare il potere.

Uno straniero è stato arrestato a Zumarraga, mentre arrivava la salma di Canovas del Castillo, diretta a Madrid.

MADRID, 11. — La salma del Presidente del Consiglio, Canovas del Castillo, è giunta stamane alle 6,55, ricevuta da tutti i membri del Governo, dal Corpo diplomatico, da tutte le autorità civili, militari ed ecclesiastiche, dai rappresentanti della città e da una folla enorme e commossa, che gremiva i pressi della stazione.

RAPPERSWYL (*Lago di Zurigo*), 11. — Il cuore del generale Taddeo Kosciuszko, eroe polacco, amico di Washington, con cui ha combattuto anche per l'Indipendenza americana, dal conte Brochocki trasportato il 13 ottobre 1895 dalla Cappella gentilizia dei Morosini a Venezia, che lo offerse alla Polonia, e deposto provvisoriamente nella Cappella del Museo nazionale polacco al Castello di Rapperswyl, fu oggi solennemente deposto nel Mausoleo costruito in una delle torri del Castello.

La commovente cerimonia ebbe luogo in presenza di molte delegazioni venute da tutte le parti della Polonia, dei deputati polacchi al Reichsrath di Vienna e del Reichstag di Berlino.

BUDAPEST, 11. — La Camera dei Deputati si è aggiornata al 27 settembre prossimo.

PIETROBURGO, 11. — Nel pranzo di gala che ebbe luogo ieri al Castello di Peterhof, l'Imperatore Guglielmo e lo Czar portavano l'uniforme di ammiragli delle rispettive flotte.

Erano stati invitati al pranzo una sessantina di ufficiali della marina tedesca ed una trentina di ufficiali della marina russa.

Fra gli invitati vi erano il Principe Enrico, il Cancelliere tedesco, principe di Hohenlohe, il Ministro di Stato tedesco, de Bülow, e parecchi Ministri russi.

Lo Czar fece un brindisi in lingua tedesca, dicendo: « Sono lietissimo di avere miei ospiti gli ufficiali della flotta tedesca, alla quale io pure ho l'onore di appartenere. Bevo alla loro salute ed alla prosperità della bella flotta tedesca ».

L'Imperatore Guglielmo rispose: « In nome della mia flotta ringrazio V. M. di tutto cuore. Bevo alla salute ed alla prosperità della bella e gloriosa flotta di V. M. di cui ho ora l'onore di essere Ammiraglio ».

PIETROBURGO, 11. — L'Imperatore Guglielmo ha nominato il Granduca Cirillo *à la suite* della marina tedesca.

PIETROBURGO, 11. — L'Imperatore Guglielmo ha nominato il Granduca Nicola Nicolaievitch capo del Reggimento ussari N.° 10 di guarnigione a Stendal.

L'AJA, 11. — La scorsa notte, a mezzanotte, quindici persone riunite davanti la residenza del Ministro di Spagna gridarono: *Viva l'anarchia!*

Tutti i dimostranti furono arrestati.

MADRID, 11. — La salma di Canovas del Castillo, scortata dalle truppe e accompagnata dalle autorità e dalle rappresentanze di tutti i Corpi dello Stato e dal Corpo diplomatico, è stata trasportata nel palazzo Canovas, dove era stata preparata una splendida Cappella ardente. Lungo il percorso del funebre corteo faceva ala immensa folla, che si scopriva reverente e commossa il capo al passaggio del feretro.

Le finestre erano gremite e dappertutto sventolavano bandiere abbrunate.

Dopochè la salma fu deposta nella Cappella ardente, furono celebrate nella Cappella stessa Messe funebri fino al mezzogiorno. Quindi la Cappella è stata aperta al pubblico, che cominciò subito ad accorrervi numeroso in mesto pellegrinaggio.

PETERHOF, 11. — Iersera vi fu l'illuminazione del parco di Nuovo Peterhof. Una immensa folla vi accorse fino dalle prime ore del pomeriggio. Quando sopraggiunse la notte e cominciò l'illuminazione, la circolazione era assolutamente impossibile. Una delle meglio riuscite fu la decorazione del Castello di *Mon Plaisir*, dove i Sovrani russi e tedeschi, dopo il pranzo di gala, si recarono a prendere il the.

I Sovrani, dopo le 10, fecero un giro nel parco splendidamente illuminato, freneticamente acclamati dall'immensa folla. Alle ore 11 ritornarono a Peterhof.

I Sovrani tedeschi e russi sono partiti per Kronstadt alle ore 9 di stamane e nel pomeriggio d'oggi l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania ripartiranno per la Germania.

MARSIGLIA, 11. — Il principe Enrico d'Orléans, accompagnato da Leontieff, Mourichon e Recope, è partito stasera alle ore 7,55 per Parigi.

PETERHOF, 11. — I Sovrani di Russia e di Germania sono partiti stamane, alle ore 11, per Kronstadt, a bordo della nave *Alexandra*, dopo che l'Imperatore e l'Imperatrice tedeschi si erano cordialmente congedati dai Granduchi e dalle Granduchesse, dal Ministro degli esteri, conte Muraview, dagli altri Ministri e dal principe e dalla principessa di Radolin.

Lo Czar si trattenne in lungo colloquio col Ministro di Stato tedesco, de Bülow, e gli strinse ripetutamente la mano.

Quando l'*Alexandra* salpò, tutti i personaggi presenti e la numerosa folla che assisteva alla partenza dei Sovrani, gridarono *Urra!* augurando buon viaggio, mentre le artiglierie facevano le salve e la musica suonava l'Inno tedesco.

I Sovrani tedeschi risposero molto affabilmente ai saluti.

Il tempo era magnifico.

Il principe di Hohenlohe, che nella mattina si era congedato dai Sovrani, è ripartito a mezzogiorno per ferrovia.

KRONSTADT, 11. — Verso il tocco i Sovrani di Germania e di Russia, sbarcati dall'*Alexandra*, si recarono a bordo della corazzata *Koenig Wilhelm*, ove fecero colazione presso il Principe Enrico.

Alle ore 4,45 la corazzata dette il segnale che era giunto il momento dell'addio.

Le navi tedesche allora fecero le salve ed i forti di Kronstadt vi risposero.

Le navi si avanzarono.

Gli equipaggi sui ponti in parata al passaggio della *Koenig-Wilhelm* gridarono tre volte *Urrà*! mentre le musiche suonavano l'inno russo.

Il *yacht Hohenzollern* si avvicinò e gli Imperiali di Russia e di Germania si congedarono dal Principe Enrico e si recarono in una scialuppa a bordo dell'*Hohenzollern*, ove si trattennero dieci minuti.

Indi lo Czar e la Czarina si congedarono nel modo più cordiale dagli Imperiali di Germania, che li accompagnarono fino alla scialuppa.

Dal ponte dell' *Hohenzollern* i Sovrani tedeschi salutarono ancora lo Czar e la Czarina.

Alle ore 5,45 l'*Alexandra*, cogli Imperiali russi, partiva per Peterhof. Poco dopo le ore 6 il *yacht Hohenzollern*, coll' Imperatore e l'Imperatrice di Germania, partì seguito dalle altre navi tedesche.

TRIESTE, 12. — Le probabilità di buona riuscita dei negoziati per risolvere lo sciopero dei fornai, falegnami e cordai sono maggiori.

Gli operai fornai, in seguito a mancanza di capitali, sono costretti a cessare l'esercizio del forno proprio.

MADRID, 12. — Si crede che l'assassino di Canovas del Castillo verrà giustiziato sabato prossimo.

Il Governo ha deciso di accordare alla vedova di Canovas del Castillo i titoli di Duchessa e di Grande di Spagna di prima classe, nonchè una pensione di 30,000 pesetas.

MADRID, 12. — È ufficialmente accertato che l'assassino di Canovas del Castillo è Michele Angiolillo di Giacomo e di Maria Lombardi, nato a Foggia nel 1871.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 agosto 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 760.46
Umidità relativa a mezzodì 30
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 30 °3 / Minimo 18 °2.
Pioggia in 24 ore: — —

11 agosto 1897:

In Europa pressione abbastanza elevata sulla Baviera 767; Monaco; relativamente bassa sull'Inghilterra, 758 Shields.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato specialmente al Centro fino a 6 mm.; temperatura irregolarmente variata; qualche pioggiarella al Sud.

Stamane: cielo generalmente sereno.

Barometro: 766 Belluno, 765 Torino, Livorno, Roma, Potenza, Ancona; 763 Sassari, Siracusa, Lecce.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali; cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 agosto 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 2	19 0
Genova	sereno	calmo	28 2	22 7
Massa Carrara	sereno	calmo	30 0	21 7
Cuneo	coperto	—	28 5	17 5
Torino	3/4 coperto	—	26 2	17 2
Alessandria	3/4 coperto	—	29 5	18 9
Novara	sereno	—	29 6	17 5
Domodossola	1/4 coperto	—	27 8	16 0
Pavia	1/4 coperto	—	29 2	15 7
Milano	1/4 coperto	—	30 7	17 8
Sondrio	sereno	—	27 2	15 5
Bergamo	1/2 coperto	—	26 0	19 0
Brescia	1/4 coperto	—	29 0	14 0
Cremona	sereno	—	28 7	18 4
Mantova	sereno	—	27 2	19 0
Verona	sereno	—	29 7	20 8
Belluno	1/2 coperto	—	27 0	17 2
Udine	sereno	—	26 0	16 2
Treviso	sereno	—	27 8	20 0
Venezia	—	—	—	—
Padova	sereno	—	26 6	16 9
Rovigo	sereno	—	27 8	16 4
Piacenza	sereno	—	27 4	17 7
Parma	sereno	—	30 4	17 5
Reggio Emilia	sereno	—	29 0	16 6
Modena	sereno	—	27 9	15 7
Ferrara	sereno	—	27 2	17 1
Bologna	sereno	—	25 8	17 5
Ravenna	sereno	—	29 1	13 4
Forlì	sereno	—	27 0	17 9
Pesaro	sereno	calmo	26 2	15 9
Ancona	sereno	calmo	29 0	20 3
Urbino	sereno	—	24 1	16 6
Macerata	sereno	—	26 0	19 2
Ascoli Piceno	sereno	—	27 5	17 0
Perugia	sereno	—	27 0	18 4
Camerino	sereno	—	22 8	16 2
Lucca	sereno	—	31 8	18 7
Pisa	sereno	—	33 4	14 4
Livorno	sereno	calmo	29 8	20 0
Firenze	sereno	—	32 9	17 0
Arezzo	sereno	—	23 7	16 8
Siena	sereno	—	29 8	19 3
Grosseto	1/4 coperto	—	33 4	17 1
Roma	sereno	—	31 4	18 2
Teramo	sereno	—	27 3	16 1
Chieti	sereno	—	25 4	13 6
Aquila	sereno	—	26 3	11 6
Agnone	sereno	—	23 2	14 2
Foggia	sereno	—	26 9	19 1
Bari	sereno	legg. mosso	25 2	20 4
Lecce	1/4 coperto	—	27 2	20 0
Caserta	sereno	—	29 0	18 7
Napoli	sereno	calmo	28 7	21 0
Benevento	sereno	—	27 2	14 4
Avellino	1/4 coperto	—	25 7	15 2
Caggiano	1/4 coperto	—	22 5	14 0
Potenza	1/2 coperto	—	22 0	9 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	21 2	13 3
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	28 7	23 5
Trapani	sereno	calmo	28 8	23 2
Palermo	sereno	calmo	32 4	19 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	19 0
Messina	1/2 coperto	calmo	29 2	23 2
Catania	sereno	calmo	30 5	21 8
Siracusa	1/4 coperto	mosso	28 9	24 0
Cagliari	sereno	calmo	33 0	18 5
Sassari	sereno	—	27 7	19 0

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 agosto 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		——	99,25 27½ 30		——
			RENDITA 5 % 2ª grida	99,17½ 20 22½	99 21			——
			detta in cartelle di L. 50 a 200	99,20	——			——
»			detta » di L. 25	99,25 22½	——			——
			detta » di L. 10	99,30	——			——
»			detta » di L. 5	99,40	——			——
»			detta 4½ %	108,30	——		p. fine	108 30
			» » in cartelle da L. 45 a 180.	108,40	108 30			——
»			» » » « 3 a 45.		——			——
»			detta 4 %		——			99 22½
			» » in cartelle di L. 4 a 40		——			——
			detta 3 % 1ª grida		——			62 50
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		——			——
			detta 3 % piccolo taglio		——			——
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		——			100 95
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		——			99 75
»			Prestito Romano Blount 5 %		——			102 40
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor.Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		——			——
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		——			500 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 8ª Emissione		——			497 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		——			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		——			327 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		——			497 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		——			506 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		——			——
»	500	500	» » » » di Napoli		——			443 —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		——			——
»	500	500	» » » » » 4½ %		——			——
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		——			510 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		——			711 —
»	500	500	» » Mediterranee		——			541 —
1 apr. 97	500	500	» » Second. della Sardegna.		——			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		——			——
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		——			——
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	800	600	Az. Banca d'Italia		——			748 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		——			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		——			439 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		——			386 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		——			856 50
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		——	1242		——
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		——			205 50
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		——	135		——
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appl. Elettriche		——			——
»	300	300	» » Generale per l'illuminazione		——			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		——			235 50
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		——			——
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi.		——			——
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		——			349 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		——			126 —
1 gen. 97	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		——			60 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		——			——
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli.		——			28 —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		——			——
	500	250	» » Industriale della Valnerina		——			——
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		——			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera.		——			250 —
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		——			117 75
»	250	125	» » - Vita.		——			230 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			304 —
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			918 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			486 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			85 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			515 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	250	250	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			52 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			8 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
						INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	— —	104 65	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	— —	105 20	105 17 1/2	105 20	105 25 20	105 27 1/2 17 1/2	105 25
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 30	26 32	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	— —	26 44	— —	26 44 43	26 46 44	26 47 1/2 41	26 43
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chèque	— —	— —	129 75	— —	129 75 80	129 85 77	129 90 65	129 90

Risposta dei premi . 28 agosto
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 agosto
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 1/2 % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO

Rendita 5 %	98 05
detta 4 1/2 %	107 90
detta 4 %	98 —
detta 3 %	62 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	500 —
Dette 4 % 2ª e 3ª Emissione	493 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	327 —
» » » B. d'It. 4 %	483 —
» » » » 4 1/2 %	499 —
» » » dell'Ist. It.	508 —
Az. Ferr. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	530 —
» » Sec. della Sardegna	278 —
» Banca d'Italia	742 —
» Banco di Roma	100 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	375 —
» » Gas (Anglo Rom.)	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'Acqua	203 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	135 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	235 —
» » Nav. Gen. Ital.	333 —
» » Metallurgica Ital.	126 —
» » Piccola Borsa di Roma	60 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	28 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	250 —
» Fondiaria Incendio	118 —
» » » Vita	228 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	302 —
» » del Tirreno	482 —
» Soc. Immob.	170 —
» » » 4 %	85 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli-Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	52 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

10 agosto 1897.

Consolidato 5 % 99 206

Consolidato 3 % nominale. 62 333

N. B. Ieri per omissione di assegna, fu notato, per le Marcie, il prezzo nominale 1230, anzichè 1239.

La Commissione Sindacale
MARIO BONELLI.

Visto: Il Vice Presidente: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile*: TUMINO RAFFAELE.